L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Sospensione dei termini di avvio e rendicontazione dei lavori sull'immobile sede della scuola dell'infanzia di Ronzo Chienis.

Determinazione n. 12641 del 21/11/2024

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Sospensione dei termini di avvio e rendicontazione dei lavori sull'immobile sede della scuola dell'infanzia di Ronzo Chienis.

N. 12641 DI DATA 21 NOVEMBRE 2024
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:
L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Sospensione dei termini di avvio e rendicontazione dei lavori sull'immobile sede della scuola dell'infanzia di Ronzo Chienis.
RIFERIMENTO : 2024-S180-00118

IL DIRIGENTE
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente il "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", la quale prevede, in particolare all'articolo 106 comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, come modificata con atti n. 459 di data 23 marzo 2018 e n. 1502 di data 10 agosto 2018, recante i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi, la quale stabilisce che il Dirigente del Servizio competente in materia di edilizia scolastica con propria determinazione provvede alla concessione del contributo e fissa i termini per l'avvio e per la rendicontazione degli interventi;
- visto che l'articolo 13, comma 5, dell'allegato parte integrante della deliberazione sopraccitata prevede che il beneficiario può chiedere una proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine;
- visto che l'articolo 13, comma 6, dell'allegato parte integrante della deliberazione sopraccitata prevede che, nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo su un intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, non sia considerata proroga qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo;
- visto che l'articolo 13, comma 8, dell'allegato parte integrante della deliberazione sopraccitata prevede che i termini di avvio e di rendicontazione, eventualmente prorogati, possono essere sospesi nel caso di liti o

contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria fra il beneficiario e la Provincia o terzi, relativamente all'intervento oggetto del contributo, per il periodo di pendenza della lite, tenuto conto anche di eventuali termini di possibile ricorso. Altresì i termini di avvio e di rendicontazione, eventualmente prorogati, possono essere sospesi nel caso di eventi oggettivamente riconosciuti e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente,
fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter;
- vista la determinazione n. 68 di data 16 dicembre 2020, con la quale il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia ha concesso un contributo di euro 486.745,67 all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Ronzo Chienis per l'intervento riguardante la sostituzione del generatore di calore, la riqualificazione dell'impianto di riscaldamento, la coibentazione di parte delle pareti esterne, la sostituzione dei serramenti esterni, la sistemazione dell'impianto elettrico e la riqualificazione statica e sismica dell'edificio, subordinando l'inizio dei lavori alla presentazione della relazione definitiva sulle indagini e verifiche tecniche ai fini della normativa antisismica e fissando il termine di avvio dei lavori e quello di rendicontazione della spesa rispettivamente in 12 e 36 mesi dalla data del provvedimento stesso;
- vista la determinazione n. 8017 di data 17 dicembre 2021, con la quale è stata concessa all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Ronzo Chienis la proroga al 16 dicembre 2023 del termine RIFERIMENTO : 2024-S180-00118

per l'inizio dei lavori del suddetto intervento, in considerazione del fatto che l'accertata carenza statica dell'immobile rende necessario riprogettare l'intervento e trovare la copertura finanziaria degli ulteriori costi;
- vista la determinazione n. 14582 di data 22 dicembre 2022, con la quale il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia ha concesso un secondo contributo di euro 556.277,44 all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Ronzo Chienis per i lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia e in particolare per l'adeguamento della struttura alla disciplina antisismica e per l'approntamento della sede provvisoria, opere in rapporto di complementarietà tecnica necessaria ed imprescindibile rispetto al primo intervento finanziato, fissando il termine di avvio dei lavori e quello di rendicontazione della spesa rispettivamente in 12 e 36 mesi dalla data del provvedimento stesso;
- vista la determinazione n. 11392 di data 19 ottobre 2023, con la quale il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia ha concesso un ulteriore contributo di euro 82.052,31 all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Ronzo Chienis per i lavori di sistemazione dell'area esterna di pertinenza della scuola dell'infanzia, a completamento della ristrutturazione complessiva dell'immobile, fissando il termine di rendicontazione della spesa in mesi 24 dalla data del provvedimento stesso;
- vista la determinazione n. 12721 di data 23 novembre 2023, con la quale è stata concessa all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Ronzo Chienis la proroga al 31 dicembre 2024 del termine di avvio dell'intervento finanziato con determinazione n. 14582 di data 22 dicembre 2022, e conseguentemente prorogato alla medesima scadenza anche il termine di avvio dell'intervento finanziato con determinazione n. 68 di data 16 dicembre 2020, in quanto si deve attendere l'ultimazione dei lavori riguardanti la nuova sede dell'asilo nido comunale, servizio anch'esso presente all'interno dell'edificio, in altra struttura, e successivamente procedere con l'approntamento della sede provvisoria nella quale spostare l'attività scolastica per la durata dei lavori di ristrutturazione complessiva dell'immobile;
- vista la nota acquisita agli atti in data 18 novembre 2024 con protocollo n. 863435, con la quale il legale rappresentante dell'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Ronzo Chienis ha chiesto la sospensione dei termini di avvio dei lavori sull'immobile sede della scuola dell'infanzia, per le seguenti motivazioni:
• i lavori riguardanti la nuova sede del nido comunale in altra struttura non sono ancora ultimati e ad oggi non vi è certezza sulla data di conclusione degli stessi;
• l'oratorio di proprietà parrocchiale individuato come sede provvisoria è attualmente occupato dalle classi della scuola primaria, la cui sede è interessata da lavori di adeguamento sismico; verosimilmente l'edificio sarà disponibile a giugno 2026 e solo in quel momento si potrà procedere con i lavori di adattamento a scopo didattico della sede provvisoria;
• indisponibilità di altre strutture sul territorio dove spostare l'attività scolastica per la durata dei lavori;
- dato atto che le condizioni sopra esposte costituiscono eventi oggettivamente riconosciuti e non imputabili al beneficiario ai fini della sospensione del termine di avvio dei lavori oggetto di agevolazione provinciale;

- ritenute giustificate e meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dall'ente beneficiario dei contributi provinciali, si propone di sospendere il termine di avvio dei lavori degli interventi finanziati con determinazioni del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 68 di data 16 dicembre 2020 e n. 14582 di data 22 dicembre 2022 con decorrenza dal 18 novembre 2024, data in cui è pervenuta la richiesta di sospensione, fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter. A tal fine sarà obbligo dell'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Ronzo Chienis comunicare tempestivamente il verificarsi di tale condizione al Servizio attività educative per l'infanzia;
- preso atto che da tale data ricomincerà a decorrere il periodo di proroga del termine di avvio dei lavori prestabilito con propria determinazione n. 12721 di data 23 novembre 2023, per la frazione di tempo rimanente pari a 43 giorni;
- rilevato che il termine di avvio dei lavori potrà essere ulteriormente prorogato nel rispetto di quanto indicato all'articolo 13, comma 5, dell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015 e s.m.;
- considerato opportuno aggiornare il termine di rendicontazione della spesa degli interventi finanziati con determinazioni n. 68 di data 16 dicembre 2020 e n. 14582 di data 22 dicembre 2022
in 24 mesi dal nuovo termine fissato per l'avvio dei lavori, nel rispetto quindi della cronologia temporale inizialmente stabilita;
- considerato opportuno aggiornare conseguentemente alla medesima data anche il termine di rendicontazione della spesa dell'intervento finanziato con determinazione n. 11392 di data 19
ottobre 2023, in considerazione del fatto che i lavori di sistemazione dell'area esterna verranno realizzati contemporaneamente ai lavori riguardanti l'edificio scolastico e che il mancato avvio degli stessi impedisce il rispetto del termine di rendicontazione originariamente fissato;
- considerato inoltre opportuno, conseguentemente alla sospensione, precisare l'esigibilità della spesa complessiva derivante dagli interventi;
- vista la legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni;
- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la determinazione dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione n. 3 di data 6 giugno 2019, con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per l'aggiornamento del termine di avvio dei lavori il termine di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda;
- vista la deliberazione n. 91 di data 2 febbraio 2024, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026, ed in particolare le disposizioni dell'art. 43,
Sezione VIII, Parte Seconda, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n.
4/2;
- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234,
D E T E R M I N A

1. di concedere all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Ronzo Chienis, per le motivazioni esposte in premessa, la sospensione del termine per l'inizio lavori degli interventi finanziati con determinazioni del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 68 di data 16 dicembre 2020 e n. 14582 di data 22 dicembre 2022, dal 18 novembre 2024, data in cui è pervenuta la richiesta di sospensione, fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter;
2. di dare atto che l'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Ronzo Chienis dovrà comunicare tempestivamente il verificarsi di tale condizione al Servizio attività educative per l'infanzia;
3. di dare atto che dalla data di cui al precedente punto 2. ricomincerà a decorrere il periodo di proroga del termine di avvio dei lavori prestabilito con propria determinazione n. 12721 di data 23 novembre 2023, per la frazione di tempo rimanente pari a 43 giorni;
4. di precisare che il termine di avvio dei lavori potrà essere ulteriormente prorogato nel rispetto di quanto indicato all'articolo 13, comma 5, dell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015 e s.m.;
5. di aggiornare il termine di rendicontazione della spesa degli interventi finanziati con determinazioni n. 68 di data 16 dicembre 2020 e n. 14582 di data 22 dicembre 2022 in 24 mesi dal nuovo termine fissato per l'avvio dei lavori, nel rispetto quindi della cronologia temporale inizialmente stabilita;
6. di aggiornare conseguentemente alla medesima data anche il termine di rendicontazione della spesa dell'intervento finanziato con determinazione n. 11392 di data 19 ottobre 2023, in considerazione del fatto che il mancato avvio dei lavori impedisce il rispetto del termine di rendicontazione originariamente fissato;
7. di stabilire che, conseguentemente alla sospensione:
• l'imputazione dell'impegno n. 303568 pos. 2 assunto con determinazione n. 68 di data 16 dicembre 2020 sul capitolo 251050 dell'esercizio finanziario 2024 "fondo pluriennale vincolato 2020" viene rideterminato per l'importo di euro 486.745,67 sull'esercizio finanziario 2025 "fondo pluriennale vincolato 2020",
• l'imputazione dell'impegno n. 296588 pos. 2 assunto con determinazione n. 14582 di data 22 dicembre 2022 sul capitolo 251050 dell'esercizio finanziario 2024 "fondo pluriennale vincolato 2022" viene rideterminato per l'importo di euro 556.277,44 sull'esercizio finanziario 2025 "fondo pluriennale vincolato 2022",
• l'imputazione dell'impegno n. 315443 pos. 1 assunto con determinazione n. 11392 di data 19 ottobre 2023 sul capitolo 251050 dell'esercizio finanziario 2024 "fondo pluriennale RIFERIMENTO : 2024-S180-00118
Pag 5 di 7
Num. prog. 5 di 7
vincolato 2023" viene rideterminato per l'importo di euro 82.052,31 sull'esercizio finanziario 2025 "fondo pluriennale vincolato 2023",
e di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione;
8. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e della determinazione dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione n. 3 di data 6 giugno 2019, con la data del presente provvedimento termina il procedimento amministrativo concernente l'aggiornamento dei termini di avvio dei lavori in questione e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia;
9. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;
10. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al destinatario tramite lettera;
11. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
RIFERIMENTO : 2024-S180-00118
Pag 6 di 7 KB
Num. prog. 6 di 7
Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.

39/1993).
IL DIRIGENTE
Livio Degasperi RIFERIMENTO : 2024-S180-00118